



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 33
20 settembre 2023

Indennità una tantum per gli alluvionati: domande entro il 30 settembre 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 ha introdotto una **indennità una tantum** in favore dei **lavoratori autonomi** la cui attività è stata sospesa a causa delle **alluvioni** che a maggio hanno colpito in particolare l'Emilia Romagna, oltre a Marche e Toscana. Il decreto individua tra i destinatari le seguenti categorie di lavoratori: collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa. **In vista della scadenza fissata al 30 settembre 2023 del termine per la domanda della richiesta dell'indennità, forniamo un riepilogo che individui i destinatari, i requisiti, la misura dell'indennità una tantum, le modalità di presentazione della domanda.**

Premessa

Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, all'articolo 8, comma 1, riconosce **un'indennità una tantum** in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Flesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale

BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
MARCHE		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
TOSCANA		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, l'indennità *una tantum* è riconosciuta **nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023.**

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

I beneficiari dell'Una Tantum

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 individua tra i **destinatari** dell'indennità *una tantum* le seguenti categorie di lavoratori:

A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;

OSSERVA

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera A dell'elenco sopra riportato i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell'INPS, alla Gestione separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell'indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.

B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

OSSERVA

Nell'ambito della categoria di cui alla lettera B dell'elenco sopra riportato rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell'INPS (c.d. venditori porta a porta).

C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

OSSERVA

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera C dell'elenco sopra riportato i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome):

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo

oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

Sono, altresì, destinatari dell'indennità *una tantum* i **lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.**

Tra i destinatari della misura rientrano, inoltre, i **professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Requisiti e misura dell'indennità

L'indennità *una tantum* è riconosciuta per il periodo dal **1° maggio 2023 al 31 agosto 2023** a favore dei lavoratori sopra elencati che **alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

OSSERVA

Con riferimento al **requisito della residenza**, lo stesso è verificato dall'Istituto in sede di presentazione della domanda.

Quanto al **requisito del domicilio** è necessario che il richiedente l'indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del **1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui al sopra riportato allegato 1.**

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede che **l'indennità *una tantum* è riconosciuta ai lavoratori sopra elencati iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.**

La misura dell'indennità *una tantum* è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l'importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

OSSERVA

Si osservi che l'indennità in esame costituisce **reddito ai fini fiscali** e, pertanto, sugli importi riconosciuti saranno operate dall'INPS le relative **ritenute**.

Con **messaggio n. 2264/2023**, l'Istituto ha precisato che, al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l'attività svolta sia autonoma o parasubordinata, risulta necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la dichiarazione "di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)"; in assenza del flag verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

Con riferimento ai **periodi di sospensione**, il lavoratore richiedente l'indennità *una tantum* è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a **dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l'attività lavorativa è rimasta sospesa** a causa degli eventi alluvionali, **indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima**.

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare **una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione** o, infine, **un'unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell'attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi**.

Si fa presente che **in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi**; è inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro. Inoltre, **i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro**.

OSSERVA

Per il periodo di fruizione dell'*una tantum* **non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.**

Presentazione della domanda

I lavoratori destinatari delle indennità dovranno presentare **domanda all'INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale *web* dell'Istituto.

La domanda è disponibile, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto (**www.inps.it**), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

OSSERVA

A domanda completata, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio sono:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

OSSERVA

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare **domanda attraverso gli Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al Portale *web*, **l'indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Requisiti per l'ammissibilità della domanda

Ai fini dell'**ammissibilità della domanda**, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

- a) **di rientrare nell'ambito di una delle categorie di lavoratori previste** dall'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- b) **di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1** del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- c) **di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1** del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- d) **di svolgere l'attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1** del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- e) **di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1** del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- f) **di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.**

Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, **l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.**

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

OSSERVA

Nell'ipotesi in cui, **all'esito della verifica** di cui sopra, **risulti l'insussistenza dei requisiti** previsti, **l'INPS avvia la procedura di recupero** nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

